



**COMUNE DI BARBONA**  
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 48 DEL 29 DICEMBRE 2017

Oggetto: **ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020.**

L'anno **2017** il giorno **VENTINOVE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **19:30** presso la residenza municipale, previo espletamento delle formalità previste dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risulta:

	presente	assente
PEOTTA FRANCESCO – Sindaco	X	
MOTTA ANGELO – Vice Sindaco	X	
MASIERO CONSUELO – Assessore		X

Svolge funzioni di verbalizzante la D.ssa Merlo Annalisa, Segretario Comunale.

Il Sig. Peotta Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

- ❖ **PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000**  
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suesposta deliberazione.

Arch. Ruggero Tezzon

- ❖ **PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000**  
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suesposta deliberazione.

D.ssa Annalisa Merlo

**Verbale letto, approvato e sottoscritto.**

IL SINDACO  
PEOTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
D.SSA MERLO ANNALISA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme dichiarazione del messo, io sottoscritta Segretaria Comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo Pretorio il giorno

.....  
e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° .....

Data: .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o di competenza, per cui, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. 267/2000.

Data:

IL SEGRETARIO COMUNALE

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il l'art. 21 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come aggiornato con D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e Legge 21 giugno 2017, n. 96;

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5. *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori

pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; *disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. *disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

RICHIAMATO l'Art. 29. (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che dispone, testualmente, quanto segue:

Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33[...].

[...]

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso

l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

**RICHIAMATO** l'art. 216, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone, testualmente, quanto segue: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto;

**RICHIAMATA:** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 19 settembre 2017 con la quale si prendeva atto che non occorre redigere il programma triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2018-2020 ed il relativo elenco per i lavori da avviare nel corso dell'esercizio 2018, in quanto non sono previsti lavori pubblici di importo superiore 100.000,00 Euro.

**RILEVATO** che è volontà dell'amministrazione adottare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l'elenco annuale, inserendo interventi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 di cui all'allegato sub A), opportunamente aggiornati, redatti ai sensi del Decreto Ministeriale del 24/10/2014 Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, precisamente:

- SCHEDA 1, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma.
- SCHEDA 2, nella quale sono indicate la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria

- SCHEDA 3, nella quale sono indicati la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce, il responsabile del procedimento, lo stato della progettazione, le finalità, la conformità urbanistica, la verifica dei vincoli ambientali e l'ordine di priorità;

**AQUISITI** ai sensi dell'art.49 comma I del D.Lgs. 267/2000 i pareri di regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio Patrimonio e di regolarità finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario, che costituiscono parte integrante del presente atto.

Dopo breve discussione. Si procede a votazione, che, effettuata per alzata di mano, ha esito favorevole unanime. Il Sindaco dichiara approvata la proposta e la Giunta Municipale

### **DELIBERA**

1. adottare il **Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020** e l'**Elenco Annuale 2018** di cui all'**allegato sub B)** costituito dalle schede 1, 2, e 3, per le motivazioni esposte alle premesse, che si intendono integralmente riprese;
2. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Barbona e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale per sessanta giorni, ai sensi dell'Art. 29. comma 1 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
3. di pubblicare il presente atto sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. ai sensi dell'Art. 29, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
4. di stabilire che eventuali osservazioni di modifica siano trasmesse alla Giunta Comunale e che, al termine dei sessanta giorni dalla pubblicazione, il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 e l' Elenco Annuale 2018 di cui all' allegato sub B), siano inoltrati al settore tecnico per l'approvazione, unitamente al Bilancio di Previsione del Triennio 2018-2020;
5. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Dr. Francesco Peotta

Il Segretario Comunale  
D.ssa Merlo Annalisa